

## Il Consiglio di Stato

Signor  
Matteo Pronzini e cofirmatarie  
Per MPS-POP-Ind.  
Deputati al Gran Consiglio

### Interrogazione 14 maggio 2019 n. 79.19

#### Finto cuoco di Berlusconi: con quale permesso si è stabilito in Ticino?

Signori deputati,

prima di entrare nel merito della vostra interrogazione è bene rilevare che prima di riferire dei fatti concreti sarebbe quantomeno opportuno verificarne la correttezza, al fine di garantire una sana comunicazione e un dibattito fattivo sia tra i diversi poteri politici sia nei confronti della cittadinanza. Tale verifica è doverosa in particolare se concerne fatti come quelli a cui fa riferimento il presente atto parlamentare, poiché il rispetto del segreto d'ufficio vincola le autorità e impedisce loro di esprimersi liberamente su pratiche puntuali, precludendo a tutti la possibilità di avere un'informazione corretta e completa.

Dopo questa breve ma doverosa premessa, rispondiamo come segue alle singole domande.

1. La polizia cantonale e la sezione della popolazione hanno ricevuto segnalazioni in merito a questo caso?
2. L'uomo in questione risiede in Ticino? Se sì, con che tipo di permesso e quando è stato rilasciato? È stato richiesto l'estratto del casellario giudiziale? È stata effettuata la ricerca con i motori di ricerca?

Alla domanda 1 e 2 con riferimento a quanto illustrato precedentemente, in ossequio al principio di proporzionalità, e sulla scorta della preminenza dell'interesse pubblico, rispondiamo in maniera circoscritta ai dati che necessitano di una rettifica affinché sia garantita un'informazione corretta come pure la tutela dell'ordine pubblico e della reputazione delle autorità.

Si evidenzia pertanto come alla persona menzionata non sia mai stato rilasciato alcun permesso, peraltro di natura meramente dichiaratoria considerato che si tratta di un cittadino UE/AELS. La sua presenza in Ticino è stata possibile in quanto un cittadino comunitario solitamente ha diritto a soggiornare e a svolgere un'attività lucrativa già a partire dal momento del deposito della domanda di rilascio. Tale diritto permane durante tutta la durata di un'eventuale procedura ricorsuale, fintanto che non vi sia una decisione negativa cresciuta in giudicato. Con la crescita in giudicato della decisione allo straniero è assegnato un congruo termine di partenza durante il quale la sua presenza è tollerata.

Va specificato che l'Ufficio della migrazione in data 28 ottobre 2017, sulla scorta degli accertamenti in uso al suo interno, ha negato all'uomo in parola il rilascio del permesso di dimora B EU/AELS per motivi di ordine pubblico. Contro tale decisione negativa il medesimo ha

interposto ricorso prima ai Servizi dei ricorsi del Consiglio di Stato poi al Tribunale cantonale amministrativo.

Egli ha quindi potuto risiedere in Svizzera dal 30 maggio 2017, momento dell'inoltro della domanda di soggiorno con attività lucrativa, fino al 9 maggio 2019, data corrispondente al termine di partenza assegnatogli a seguito della decisione di irricevibilità del Tribunale cantonale amministrativo dell'8 maggio 2019, tenuto conto dei termini di ricorso. Il 2 maggio 2019 l'interessato ha notificato la partenza per l'estero.

Su proposta dell'Ufficio della migrazione del Cantone Ticino, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) il 7 giugno 2019 ha emesso un divieto d'entrata nei suoi confronti. La decisione della SEM è stata impugnata e attualmente è pendente un ricorso. Per il momento il provvedimento non gode dell'effetto sospensivo.

La presenza del cittadino straniero in oggetto non è pertanto legittimata per due motivi:

- il divieto d'entrata ha priorità su ogni eventuale altra procedura in materia di stranieri, fintanto che alla decisione non è tolto l'effetto sospensivo essa è vincolante ed esecutiva;
- per prassi del Tribunale federale, coloro ai quali è stato negato o revocato un permesso di soggiorno per ragioni di ordine pubblico non possono nei cinque anni successivi alla crescita in giudicato della decisione presentare una nuova domanda; fatto che corrisponderebbe ad un abuso di diritto.

**3. Come è stato possibile per l'uomo in questione aprire una ditta se era già stato condannato in Ticino? Per iscriversi al Registro di commercio è necessario presentare il casellario giudiziale?**

Come si evince dalle risposte fornite alle pregresse interrogazioni citate, l'Ufficio del registro di commercio è di principio chiamato a esaminare preventivamente l'adempimento delle condizioni base per l'iscrivibilità delle ditte commerciali dal profilo formale, in ossequio ai dettami del diritto federale, segnatamente il Codice delle obbligazioni (CO) e l'Ordinanza di applicazione sul registro di commercio (ORC).

Il registro di commercio adempie più funzioni, elencate all'art. 1 ORC, e meglio:

1. Una *funzione di registro d'identificazione* delle entità giuridiche (dalla ditta individuale alla fondazione). Va tenuto conto del principio, di per sé evidente, che le imprese che svolgono attività commerciali devono essere identificabili. Ciò è pertinente in materia di responsabilità e nelle procedure esecutive.
2. Una *funzione costitutiva* per il fatto che, in certi casi, solo l'iscrizione al registro di commercio porta a determinate conseguenze giuridiche.
3. Una *funzione di registro pubblico*. Il principio della pubblicità trova applicazione nella misura in cui il registro di commercio deve creare la trasparenza e rendere pubblici gli elementi pertinenti per gli scambi commerciali (quali il capitale, il regime di responsabilità, il potere di firma, la rappresentanza, così come le procure non commerciali).
4. Una *funzione di "affiliazione"*, nella misura in cui certi effetti giuridici sono legati all'iscrizione al registro di commercio.
5. Una *funzione di applicazione del diritto*, nella misura in cui il registro deve assicurare la certezza giuridica e la protezione dei terzi nel quadro delle disposizioni imperative del diritto civile, limitate alle norme imperative aventi la funzione di protezione dell'interesse pubblico e dei terzi.

Quest'ultima funzione è ribadita anche dall'art. 26 ORC, secondo il quale *"le iscrizioni contenute nel registro di commercio devono essere conformi alla verità e tali da non trarre in inganno né da ledere alcun interesse pubblico"*. Prima di procedere all'iscrizione, il registro di commercio deve

quindi verificare se siano soddisfatte le condizioni previste dalla legge e dall'ORC, in particolare se la notificazione e i documenti giustificativi adempiono i requisiti legali e non violano disposizioni legali di carattere imperativo (art. 28 ORC).

Attualmente la legge non conferisce all'Ufficio del registro di commercio le competenze e/o la cognizione per un esame e un giudizio relativo alle persone fisiche. L'Ufficio non deve verificare la professione della persona fisica promotrice di una società di capitali il cui scopo è, per esempio uno studio medico, oppure un centro fitness, oppure un vivaio, oppure il trasporto di merci o persone, per cui il promotore deve possedere uno specifico attestato di abilità della professione, così come non può trarre un giudizio etico sulla persona. Allo stesso modo quindi non deve verificare l'esistenza di eventuali sanzioni penali o procedure in corso; parimenti per quanto concerne eventuali aspetti esecutivi o d'insolvenza.

Va qui pure osservato che in data 22 marzo 2001 era stata depositata da parte dell'allora deputato al Consiglio nazionale Fabio Abate un'iniziativa parlamentare n. 01.142 circa l'ineleggibilità in seno ai consigli di amministrazione nei confronti di persone riconosciute colpevoli di gravi reati nel fallimento o nell'esecuzione per debiti ai sensi degli art. 163-171 CP. Tale proposta venne tuttavia tolta dai ruoli al termine di un ampio dibattito da parte del Consiglio nazionale in data 17 dicembre 2004, con l'argomentazione che la nuova versione dell'art. 67 CP relativo all'interdizione di esercitare un'attività già avrebbe permesso al giudice di prendere adeguati provvedimenti. L'intento dell'iniziativa denota alcuni punti in comune con altre iniziative successive, in particolare quella del 29 settembre 2011 del Consigliere nazionale Hans Hess, all'origine di un avamprogetto del Consiglio federale di modifica della LEF volto ad impedire abusi in tema di fallimenti del 22 aprile 2015.

Va altresì detto, che per costituire una società anonima è necessario che i promotori depositino presso un istituto bancario riconosciuto l'importo minimo di CHF 50'000.- (liberazione minima del capitale sociale di CHF 100'000.-), rispettivamente per una società a garanzia limitata, un deposito di almeno CHF 20'000.-. Compito degli istituti finanziari è la verifica sulla provenienza dei fondi e che gli stessi sono stati effettivamente depositati su di un conto vincolato fino al momento in cui l'iscrizione della società diventa efficace.

L'Ufficio del registro di commercio dispone di un mezzo di intervento tramite la procedura d'ufficio ex art. 155 ORC, che viene applicata dal momento in cui emergono concreti indizi che la società non ha più attivi realizzabili e non è più attiva. In questo ambito, per esempio, gli uffici fallimenti segnalano puntualmente le società che hanno pendenti degli attestati di carenza beni a dimostrazione di assenza di attivi realizzabili. Si tratta tuttavia di un intervento mirato alla società non alla persona dei suoi azionisti o amministratori.

**4. L'estratto del casellario giudiziale italiano riporta tutte le condanne passate in giudicato? Vi figurano le condanne per truffa o fallimento fraudolento?**

A questo proposito rimandiamo alla risposta all'interrogazione 8 ottobre 2018 n. 147.18 "Permessi B: persone sospettate di relazioni con la N'drangheta entrano in Ticino come notificati?"

**5. Se l'estratto del casellario giudiziale italiano non riporta tutte le condanne, come è possibile per l'Ufficio della migrazione scoprire i truffatori o i fallimenti seriali?**

Le autorità della migrazione, in caso di fondati sospetti di carattere di ordine pubblico, possono mediante procedura di richiamo accedere alle informazioni contenute nel casellario giudiziale svizzero di loro pertinenza, l'art. 367 cpv. 2 lett. g in relazione con l'art. 366 cpv. 1 e 2 lett. a-b CP. La durata di iscrizione del casellario è più lunga rispetto (art. 369 CP) a quella riservata all'estratto per privati del casellario (art. 371 CP). Per questo motivo a volte l'estratto del casellario giudiziale prodotto dal cittadino straniero può risultare privo di iscrizioni sebbene nel casellario giudiziale stesso figurino ancora delle condanne. Vi sono inoltre dei Paesi dai quali,

attraverso l'Ufficio federale di giustizia grazie agli specifici accordi internazionali, è possibile ottenere i loro casellari giudiziari nazionali.

**6. A quanti truffatori o fallitori seriali è stato negato il permesso B dal 2015 ad oggi?**

A questo proposito segnaliamo una recente decisione del Tribunale federale che esclude in qualsiasi modo la possibilità di revocare o negare un permesso a un cittadino comunitario che vanta lo statuto di lavoratore per debiti privati (STF 2C\_479/2018 del 15 febbraio 2019). Rileviamo inoltre come non sussista una statistica di decisioni negative suddivisa per ogni tipologia di reato. Inoltre il reato di "fallitore seriale" non è contemplato dall'ordinamento giuridico svizzero. Per il resto rinviamo agli atti parlamentari citati.

**7. A quanti truffatori o fallitori seriali è stata negata l'iscrizione al Registro di commercio negli ultimi anni?**

Il quadro legale attuale non impone la presentazione di documenti attestanti la situazione debitoria di promotori, azionisti o membri direttivi di enti giuridici né permette all'Ufficio del registro di commercio di rifiutare preventivamente iscrizioni relative a queste persone. Quanto alle motivazioni, si rinvia alla risposta alla domanda n. 3.

*Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta a complessivamente a 6 ore.*

Vogliate gradire, signori deputati, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

Christian Vitta

Il Cancelliere:

Arnoldo Coduri

Copia:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch)
- Sezione della popolazione (di-sp.direzione@ti.ch)
- Divisione della giustizia (di-dg@ti.ch)
- Ufficio del registro di commercio (di-rc@ti.ch)